

A § 21), l'offensore avrebbe dovuto pagare una multa molto alta di stagno, subire 50 vergate e svolgere un mese di lavori forzati. Se invece l'aborto fosse stato provocato, in seguito a percosse, ad una donna sposata (Tav. A § 50), sarebbe stata la moglie dell'offensore a subire lo stesso trattamento (vita per vita). Ma se la donna fosse morta, l'aggressore sarebbe stato condannato a morte, e la stessa pena avrebbe subito se il marito della donna che aveva subito l'aborto non avesse ancora avuto dei figli. La pena non variava se il feto fosse stato di una bambina.

### 3.5.3 *Periodo neo-assiro*

In questo periodo sono attestati casi di omicidio, rapina, furto e danneggiamento. In tutti questi casi venivano comminate pene pecuniarie. Nel caso di impossibilità a pagare, l'offensore doveva subire la schiavitù per debiti. In caso di omicidio, invece, qualora non fossero accettate le pene pecuniarie, si riesumava l'antica legge del sangue. Venivano ovviamente perseguiti anche le appropriazioni indebite e gli abusi di potere da parte di ufficiali<sup>91</sup>.

La pena pecuniaria aveva tre scopi: da un lato quello di punire il colpevole, poi quello di risarcire la vittima o la sua famiglia, e, infine, quello di dissuadere in futuro chi intendesse compiere comportamenti illeciti.

Ciononostante, però, è probabile che venissero anche usate punizioni fisiche, che si potesse ricorrere alla tortura e anche alla pena capitale. Questo viene suggerito indirettamente da alcune lettere: in una, ad esempio si ricorda che un cuoco era morto in seguito alle botte ricevute come punizione per un crimine da lui commesso<sup>92</sup>.

## 4. DIRITTO PALEO-BABILONESE

Il periodo paleo-babilonese è caratterizzato dalla prevalenza, nella compagine etnica, di popolazioni di origine amorrea. Giunti in Mesopotamia in seguito alla caduta della III Dinastia di Ur, questi nomadi si sedentarizzarono, stabilendosi nelle antiche città, controllandole politicamente, ma lasciando spesso i vecchi amministratori ai vertici delle principali attività, in particolare per tutto il settore legato alla trasmissione del sapere. Essi adottarono la lingua accadica, che assunse caratteristiche diverse rispetto alla variante assira, con un dialetto particolare che viene chiamato babilonese dal nome di una delle più importanti città della regione.

<sup>91</sup> SAA 10, processo ad un governatore corrotto di Dur-Šarruku, e SAA 10 107, processo ad un ufficiale corrotto del tempio di Assur.

<sup>92</sup> SAA 13 157.

Dal punto di vista storico, esso si distingue essenzialmente in due periodi: il cosiddetto periodo di Isin e Larsa, o 'secondo periodo intermedio babilonese', e il periodo 'paleo-babilonese' vero e proprio. Nel primo periodo sorsero una serie di regni più o meno grandi, che controllavano porzioni di territorio maggiori rispetto a quelli delle città-stato sumeriche: spesso c'era una 'capitale' con intorno alcune città di entità minore, sottomesse alla capitale, che ne gestiva i beni e le amministrava. Da fonti particolari, quali gli Archivi Reali di Mari, siamo informati su continue alleanze e scontri tra i vari regni, che resero il periodo alquanto instabile da un punto di vista politico, con la supremazia di questa o quella città rispetto alle altre. La situazione cambiò in seguito al regno di Hammurapi di Babilonia (1792-1750 a.C.), un re di grandissimo rilievo sotto ogni punto di vista, che riuscì ad unificare tutta la Mesopotamia meridionale sotto il controllo della sua capitale, Babilonia. I suoi discendenti mantennero grossomodo integro il regno, pur perdendo temporaneamente il controllo di porzioni di territorio, specialmente quelli più periferici (il Paese del Mare).

#### 4.1 Organizzazione sociale

Dal punto di vista politico, si tratta sempre di sistemi monarchici, con il re a capo di tutta l'organizzazione sociale e politica. Sono dinastie diverse rispetto a quelle precedenti, anche se tutte tendono a sottolineare la continuità con i sovrani della III Dinastia di Ur.

Il sovrano appare a capo dell'amministrazione non più soltanto cittadina, ma anche regionale, e deve sempre più mostrare doti diplomatiche e militari per mantenere rapporti paritari con i sovrani dei regni vicini. Egli si circonda di funzionari in grado di aiutarlo, che a loro volta dispongono di un gruppo di collaboratori strutturati gerarchicamente, per controllare capillarmente le risorse economiche e lavorative del regno. Accanto ad alti ufficiali, direttamente nominati dal re, e a cui il re stesso si rivolgeva direttamente con delle lettere, vi erano governatori locali, responsabili di aree più piccole (*šapir matim*) o di città (*šakkanakkum*). Ancora al di sotto c'erano ufficiali di più modesto rango, che si occupavano delle terre palatine (*abi šabim*), e reclutavano persone per i lavori della corona (*mu'errum*). Infine c'erano uffici speciali, preposti alla gestione dei canali, a cui si pagavano anche i diritti per usare l'acqua per l'irrigazione dei campi.

A livello locale, sebbene ci fossero i rappresentanti del re, c'erano degli amministratori locali; nelle città c'erano i sindaci (*rabianum*) e gli anziani. Esistevano, sempre a livello locale, anche i *karum*, i porti, ovvero le associazioni di commercianti. Anche questi dovevano occuparsi di raccogliere tributi per il re e di sorvegliare i granai reali. Sia le autorità cittadine che quelle del porto avevano anche funzioni giurisdizionali.

Il sistema normativo si basava principalmente su un nucleo di *mores*, cui si fa riferimento qualche volta nella documentazione, ma era integrato da interventi da parte del re. Accanto ai cosiddetti 'codici', che, come già detto in relazione al 'Codice di Ur-Namma', in realtà sono delle iscrizioni reali con contenuto giuridico, e sul cui valore normativo si nutrono ancora notevoli dubbi<sup>93</sup>, in questo periodo sono ampiamente documentati anche editti di remissione dei debiti. Questi ultimi erano dei provvedimenti emanati dai sovrani, spesso all'inizio del proprio regno, che contenevano una serie di misure normative volte ad annullare alcune tipologie di prestiti, a liberare persone asservitesi in seguito a debiti non pagati e ad annullare le vendite di immobili avvenute in seguito all'impossibilità di pagare debiti precedentemente contratti.

Come si è già visto nei paragrafi precedenti, sono documentati due settori economici: quello direttamente controllato dall'amministrazione centrale, definibile come 'pubblico', comprendente sia ampi settori agricoli, per lo più palmeti e orti, ma, a sud, anche campi ad arativo, sia la produzione artigianale e l'attività commerciale, e quello che si potrebbe definire 'privato', comprendente tutte le terre appartenenti ai singoli sudditi e alle loro famiglie. In questo periodo, forse per le caratteristiche degli scavi effettuati, sono piuttosto ben documentati tutti e due i settori: sul primo abbiamo le testimonianze provenienti dagli archivi palatini e templari, che non solo conservavano i registri delle entrate e della distribuzione dei beni ai vari dipendenti, ma anche tutta la produzione scritta di carattere storico, letterario e religioso. Sul secondo, invece, abbiamo gli archivi privati, provenienti dai quartieri bassi delle città, quelli delle abitazioni private. Grazie ad essi possiamo ricostruire la vita giuridica dei cittadini, sulla base dei documenti di matrimonio, divorzio, di spartizioni ereditarie, adozione, di prestito, affitti, alienazioni ereditarie e anche sentenze giudiziarie. Purtroppo siamo meno informati su quella parte della popolazione che abitava nelle aree più periferiche, rurali, distanti dai quartieri abitativi cittadini, ed era organizzata in villaggi. In generale, la loro organizzazione economica era di ambito 'privato', nel senso che vi erano diverse abitazioni, con diverse famiglie che lavoravano le proprie terre, mentre l'aspetto sociale era comunitario, nel senso che vi era una sorta di consiglio dei capifamiglia, o anziani, che in genere prendevano decisioni comuni quando bisognava rapportarsi con l'amministrazione centrale. Questo si evince soprattutto nel caso in cui fosse stato ritrovato qualche schiavo fuggitivo, oppure fosse avvenuto un omicidio nel territorio controllato dagli abitanti del villaggio. In questi casi il rappresentante dell'amministrazione centrale chiedeva agli anziani che consegnas-

<sup>93</sup> Cf. ad esempio KRAUS 1950; BOTTÉRO 1992; RINGER 1995; WESTBROOK 2003a, 17-19; HENGSTL 1999.

sero il colpevole oppure che il villaggio pagasse una sorta di multa, consegnando quantitativi di cibo, per compensare la famiglia della vittima o il proprietario dello schiavo, e come pena risarcitoria richiesta dall'amministrazione centrale.

Sebbene il settore privato fosse sostanzialmente rappresentato da persone libere, al cui servizio potevano anche essere degli schiavi (oggetto sia di compravendita, sia di manomissioni), per lo più di origine straniera, esso era molto variegato al suo interno, perché le ricchezze controllate dalle famiglie potevano essere molto differenti, e accanto a persone ricchissime, c'erano persone piuttosto povere, che sopravvivevano indebitandosi. Anche nell'ambito del settore pubblico si avevano diverse situazioni: ovviamente gli alti funzionari, coloro che collaboravano più strettamente con il sovrano, i sacerdoti più influenti, avevano un rango elevatissimo, e ottenevano dal sovrano notevoli ricchezze (prebende), che andavano spesso a sommarsi a quelle ereditate dalla famiglia. C'erano poi dipendenti di rango inferiore, che ottenevano dei piccoli appezzamenti (detti alimentari), ceduti in possesso, gravati da obblighi lavorativi da espletarsi nell'arco dell'anno a favore dell'amministrazione centrale. Infine, vi erano dei dipendenti di bassissimo livello, che venivano ricompensati con razioni alimentari, sufficienti a sfamare anche le proprie famiglie.

I lavori di manutenzione pubblica venivano in genere effettuati o dai dipendenti diretti dell'amministrazione (templi e palazzi), o dai piccoli ufficiali e funzionari che avevano ottenuto terre 'pubbliche' in cambio del loro servizio, ma con l'obbligo di svolgere alcune giornate di lavoro obbligatorio (*ilkum*). Si trattava principalmente di riparare cedimenti negli argini dei fiumi, o di creare falle nelle dighe per evitare straripamenti troppo dannosi per i campi limitrofi, costruire e riparare ponti, mura cittadine o addirittura svolgere attività agricole stagionali. In generale, queste persone che dovevano svolgere l'*ilkum* ricevevano delle razioni giornaliere, alla stregua dei dipendenti di rango più basso, da parte dell'amministrazione centrale. In caso di campagne militari, invece, erano i soldati e i «pescatori», ovvero una sorta di marinai, in grado di governare le barche per il trasporto delle truppe e dei viveri sul fiume e sui canali navigabili, a svolgere il servizio: si trattava, cioè, di eserciti addestrati.

#### 4.1.1 Il codice di Lipit-Ištar

Il primo codice attestato in questo periodo è attribuito ad un sovrano della dinastia di Isin, città che per prima ottenne il controllo su Nippur, la città dedicata a Enlil, e che si dichiarò erede della III Dinastia di Ur. Nel codice, scritto in sumero, si distinguono tre sezioni: un prologo, il *corpus* delle norme e l'epilogo. Nel prologo e nell'epilogo il sovrano spiega i motivi che l'hanno spinto a stabilire la giustizia nel paese: la richiesta specifica

da parte degli dei An ed Enlil, nell'anno della sua intronizzazione, e una serie di situazioni ingiuste, che l'hanno convinto ad intervenire. Le materie trattate dai vari paragrafi riguardano sostanzialmente alcuni comportamenti illeciti (la distinzione tra crimini e delitti in quest'epoca mi sembra alquanto forzata), quali violazioni di domicilio, danneggiamento di animali, furti e false accuse; particolari casi di ambito matrimoniale ed ereditario, alcuni casi di affitto. Di essi si terrà conto nei paragrafi seguenti.

#### 4.1.2 *Il codice di Ešnunna*

Il codice di Ešnunna prende il nome dalla città di provenienza, e tra i tre codici di questo periodo, è quello peggio conservato: sono andati perduti, infatti, il prologo, quasi per intero, e tutto l'epilogo, motivo per cui non possiamo attribuire con certezza il codice ad un re specifico<sup>94</sup>. Il *corpus* normativo centrale comprende una sessantina di paragrafi, una parte dei quali è relativo al valore di alcune merci, del salario di alcune categorie di lavoratori (i mietitori), il noleggio di alcuni strumenti di lavoro. Per questo motivo è stato spesso definito un calmiere dei prezzi, cioè una sorta di documento ufficiale che stabiliva il valore in argento o orzo di alcuni beni merceologici e di alcuni salari, noleggi, ecc. In realtà, al suo interno ci sono anche alcuni paragrafi relativi a rapporti matrimoniali e di divorzio, stupro, sequestro, lesioni a persone e danneggiamento, prestiti di vario genere, prelazione su eventuali vendite di immobili acquistati da parte del precedente proprietario, questioni relativi agli schiavi.

#### 4.1.3 *Il codice di Hammurapi*

Questo documento, tra i più importanti di tutto il Vicino Oriente antico, è l'unico che è stato rinvenuto in originale: esso, infatti, è inciso su una stele di diorite, con un'immagine nell'apice del monumento, raffigurante il sovrano babilonese al cospetto del dio Šamaš, il dio del sole, che è anche il dio della giustizia. Sotto sono incisi il prologo, il *corpus* di circa 280 paragrafi normativi, in parte danneggiati dal sovrano che razzìò la stele nel corso di una campagna militare (Šutruk-nakhhunte) contro Babilonia durante il periodo cassita, e l'epilogo. Trasportata a Susa, l'antica capitale elamita, venne rinvenuta durante gli scavi francesi del 1902 ed è attualmente conservata al museo del Louvre. Le lacune sono in buona parte ricostruibili grazie alle innumerevoli copie su tavoletta che sono state fatte di questo testo, che ebbe una grande fortuna anche in antico. Sia il *ductus*, infatti, di eccellente qualità, sia la correttezza della lingua, che attualmente viene considerata classica per il dialetto babilonese, hanno fatto del Codice

<sup>94</sup> Si era inizialmente pensato a Bilalama, ma forse è più probabile Daduša.

un testo molto diffuso nelle scuole scribali mesopotamiche (era diffusissimo anche in Assiria e nelle zone più periferiche della Mesopotamia, fino alla Siria e all'Anatolia), e attualmente è il testo su cui gli assiriologi iniziano ad imparare la lingua accadica e la scrittura cuneiforme.

Nel testo, a parte la ricchezza delle materie affrontate, sia in ambito di illeciti (danneggiamenti, furti, lesioni personali, uccisioni) sia in ambito civile (rapporti matrimoniali, questioni ereditarie, adozioni, manomissioni, vendite, affitti, prestiti) sia in ambito pubblico (gestione delle terre pubbliche, personale dipendente del palazzo, amministrazione della giustizia), sono spiegati anche i motivi che hanno spinto il sovrano a redigere questo testo.

Come si è già altrove detto, infatti, si tratta di una iscrizione reale, con contenuto giuridico: il sovrano, cioè, dopo aver decantato i suoi ampi meriti e il favore goduto presso le divinità cittadine e dell'intero *panthéon* paleo-babilonese, dichiara infatti di aver «stabilito la giustizia» nel suo regno, affinché il forte non opprimesse il debole. E, inoltre, incoraggia il suddito oppresso dall'ingiustizia a controllare sulla stele il suo caso specifico: «veda la legge che lo riguarda, si distenda il suo cuore» e benedica il re, perché egli «ha assicurato benessere al suo popolo e ha reso giustizia nel paese»<sup>95</sup>.

Sull'effettiva efficacia normativa, come si sa, c'è attualmente molta discussione in ambito scientifico. Certamente non è possibile estendere, eventualmente, la sua efficacia e validità all'esterno del regno di Hammurapi (sia in ambito temporale che geografico), come si è fatto in passato, sulla base della diffusione del testo in ambito scribale. Attualmente gli studiosi oscillano tra due opinioni: che si tratti di una sorta di 'trattato' giuridico<sup>96</sup>, cioè di una sorta di testo sapienziale, del genere delle raccolte di sintomi con i rimedi medici, o di *exstispicia*, con il loro significato profetico: i casi raccolti, cioè, vogliono essere una sorta di antologia più o meno completa di casi giudiziari in cui ci si può imbattere e delle soluzioni eque, da applicarsi nei casi concreti. Un'altra ipotesi, invece, prevede che siano una raccolta di sentenze precedentemente emesse dal sovrano o dai giudici di Babilonia<sup>97</sup>, e che il sovrano le abbia riunite per scopi propagandistici, esattamente con le stesse finalità con cui in generale i sovrani facevano redigere le iscrizioni reali che ricordavano le vittorie militari o la costruzione di edifici e templi. In entrambi i casi, però, si tratterebbe di una raccolta di sentenze esemplari, ritenute eque dal sovrano e che probabilmente rispettavano quelle che dovevano essere le aspettative di giustizia del popolo. Il problema, semmai, sarebbe quello di capire se esse abbiano un valore vinco-

<sup>95</sup> Saporetti 1998, 195.

<sup>96</sup> Kraus 1960; Bottéro 1982; Westbrook 1988 e 1989; Hengstl 1999.

<sup>97</sup> Petschow 1984 e 1986.

lante<sup>98</sup> per i giudici che dovranno giudicare in futuro su casi analoghi oppure no. Ma in ogni caso, esse offrono un quadro molto ampio di casi giuridici, e ci permettono di comprendere alcune situazioni particolari, alcune distinzioni importanti tra fattispecie diverse, il modo di valutare le prove, ecc.

Insomma, si tratta di una delle fonti più interessanti dal nostro punto di vista, che sarà ovviamente ampiamente citato nel corso dei paragrafi seguenti.

#### 4.1.4 *Gli editti di remissione dei debiti*

Gli editti di remissione dei debiti sono dei provvedimenti normativi e risultano attestati per quasi tutte le dinastie paleo-babilonesi, anche se testi originali sono sostanzialmente solo due e molto frammentari: uno attribuito al re Ammišaduqa<sup>99</sup>, meglio conservato, e uno al re Samsuiluna<sup>100</sup>, che però è molto danneggiato.

Sappiamo che essi venivano emanati nell'anno di intronizzazione del nuovo re e consistevano nella remissione di alcune particolari tasse dovute all'amministrazione centrale e di alcuni tipi di debiti tra privati, quelli di carattere non commerciale, ma dettati dal bisogno. A questo principale provvedimento, se ne aggiungevano due: quello della liberazione degli asserviti per debiti e quello dell'annullamento delle vendite di immobili avvenute per necessità, cioè per poter adempiere a debiti precedentemente contratti. Delle prime due materie, cioè la remissione dei debiti nei confronti dell'amministrazione e, in alcuni specifici casi, nei confronti di privati, nonché la liberazione degli asserviti per debiti, siamo informati dal testo di Ammišaduqa e di Samsuiluna, mentre dell'ultimo, relativo all'annullamento della vendita degli immobili per bisogno, abbiamo notizia dai documenti della prassi (documenti di compravendita di immobili, atti processuali, permuta) e dalle lettere. Dato che i documenti che ne parlano provengono sostanzialmente dalle città meridionali, Renger<sup>101</sup> ha ipotizzato che quest'ultimo provvedimento riguardasse soltanto la Mesopotamia del sud.

Proprio la menzione dell'editto nella documentazione della prassi è argomento sufficiente a ritenere effettiva l'efficacia normativa di esso. L'editto, infatti, annulla i debiti, gli asservimenti e le vendite comprese tra l'ultimo editto emanato prima e la data dell'emanazione dell'editto stesso: esso ha un'efficacia retroattiva, e non ha effetti sui rapporti che si vengono ad in-

<sup>98</sup> LEEMANS 1991, ad esempio, pensa che si tratti di una raccolta di casi con effettiva forza di legge.

<sup>99</sup> KRAUS 1958 e 1984.

<sup>100</sup> FINKELSTEIN 1965 e KRAUS 1984.

<sup>101</sup> RENGER 2008.

staurare successivamente. Per questo motivo, in alcuni documenti di vendita o di prestito, si dice chiaramente che il negozio è avvenuto dopo l'emanazione dell'editto. Ovviamente questo avrebbe reso il negozio valido fino all'emanazione dell'editto di remissione di debiti successivo: cosa che in genere riguardava pochissimo i prestiti, che scadevano al momento del raccolto e avevano, quindi, una durata annuale, ma moltissimo le vendite. Sono infatti le vendite immobiliari quelle più colpite dall'effetto dell'editto: era possibile che a distanza di anche più di vent'anni l'editto avesse efficacia e annullasse la vendita.

Rim-Sîn di Larsa, che regnò per ben sessant'anni, e Hammurapi, che ne regnò quarantadue, dovettero ricorrere a tale provvedimento più di una volta nel corso dei loro lunghi regni, e così fecero anche alcuni degli ultimi sovrani della Prima Dinastia di Babilonia. In alcuni casi particolari, inoltre, i sovrani proclamavano l'editto di remissione anche per una città appena conquistata: in tal caso l'editto riguardava soltanto le città conquistate e non le altre. Con tale provvedimento il sovrano intendeva, da un lato, ingraziarsi la popolazione, mostrandosi una sorta di legittimo successore del sovrano precedente, e, dall'altro, provvedere ad una agevolazione economica per la popolazione più provata dalla guerra appena combattuta. Un esempio emblematico è quello di Hammurapi dopo la conquista di Larsa: l'editto ebbe efficacia per le città meridionali sottomesse da Larsa, e cioè Larsa, Ur, Isin e Kutalla<sup>102</sup>.

Ovviamente il provvedimento aveva intenti di politica sociale, perché la situazione, inizialmente abbastanza equilibrata tra i privati, in seguito alle guerre, alle inondazioni dei fiumi, alle carestie in genere, tendeva a creare degli squilibri piuttosto grandi tra chi riusciva, magari accumulando anche incarichi nell'amministrazione pubblica, ad incrementare i propri beni personali e chi, invece, per la tendenza a dividere le quote ereditarie tra fratelli, si impoveriva fino a doversi indebitare e a cedere i propri figli in schiavitù e a vendere la terra. In quest'ultimo caso l'intera famiglia si sarebbe dovuta asservire per ottenere il minimo necessario per sopravvivere, e la popolazione nel suo complesso si sarebbe drasticamente modificata, creando una piccola classe di latifondisti, spesso legati anche all'*élite* amministrativa, e trasformando quelli che prima erano piccoli proprietari terrieri in proletari rurali. Come sostiene Liverani<sup>103</sup>, esternamente non mutava nulla: a lavorare erano sempre le stesse persone, ma la realtà era profondamente diversa, perché prima quelle persone lavoravano le proprie terre, mentre dopo si trovavano a lavorare quelle altrui. I sovrani di questo periodo, dunque,

<sup>102</sup> Cf. SIMONETTI 2014.

<sup>103</sup> LIVERANI 2011.

cercavano di contrastare tale tendenza ricorrendo a questo provvedimento, che proprio per la frequenza con cui veniva emanato, secondo molti autori, non era risolutivo e riusciva soltanto a tamponare la situazione.

#### 4.2 Soggetti dell'ordinamento

La principale distinzione che si aveva tra le persone era tra liberi e schiavi. Schiavi si poteva nascere o diventare. In genere si diventava schiavi per prigionia di guerra, ma ci si poteva anche asservire per debiti e talvolta erano i genitori a vendere i propri figli come schiavi.

La servitù per debiti era in genere considerata in modo diverso da quella degli schiavi prigionieri e da quella di chi era nato schiavo: per questi ultimi l'unico modo per diventare liberi era attraverso una manomissione, mentre i primi potevano essere liberati anche in seguito ad un editto di remissione dei debiti. C'è da notare, inoltre, che anche nel Codice di Hammurapi è detto che se un libero fosse asservito per debiti, avrebbe dovuto riottenere la libertà dopo tre anni (§ 117). Gli schiavi erano marchiati e avevano un modo particolare di portare i capelli, in parte rasati, in modo da essere facilmente distinguibili. Alcune informazioni sugli schiavi provengono dai codici: gli schiavi potevano contrarre matrimonio sia tra loro sia con persone libere, ma il proprietario dello schiavo poteva avere dei diritti sulla prole e su eventuali beni di famiglia. Sono previste, inoltre, delle punizioni molto severe per chi avesse aiutato gli schiavi a fuggire, a chi avesse offerto loro asilo, a chi non avesse denunciato di aver visto schiavi fuggitivi.

Le persone libere, a loro volta, potevano appartenere a due categorie: quelli che lavoravano le proprie terre, che svolgevano attività commerciali ed economiche in genere in modo indipendente rispetto all'amministrazione centrale (*awilum*), e coloro che invece erano dipendenti del palazzo o del tempio. I dipendenti di palazzo di rango medio-basso si chiamavano *muškenu*, che si è spesso tradotto con «semi-liberi»: nel Codice di Hammurapi, infatti, essi vengono considerati inferiori agli *awilu*. In realtà è probabile che fossero semplicemente dei liberi di bassa condizione e la minore considerazione di cui godevano (in caso di lesioni o danneggiamento venivano risarciti in misura minore rispetto agli *awilu*, ma ovviamente in maniera superiore rispetto agli schiavi) forse era dovuta al fatto che svolgevano mansioni di poco conto all'interno dell'amministrazione centrale. Anche nell'ambito dei comportamenti illeciti, ad esempio, non vengono mai presi in considerazione i *muškenu*, ma solo gli *awilu*, forse perché i primi sarebbero stati puniti attraverso un sistema di regolamento interno all'amministrazione.

C'erano differenze anche di genere: l'eredità paterna spettava, in linea di

massima, ai figli maschi: le figlie femmine potevano ereditare solo in mancanza di eredi maschi e in determinate condizioni. Categorie particolari di donne, che avevano un ruolo più incisivo nell'ambito economico, erano le locandiere, le prostitute e alcune particolari religiose.

Per quanto riguarda i figli, anche maschi, pare che avessero qualche limitazione nello svolgere attività a contenuto patrimoniale. Per esempio, nel Codice di Ešnunna si dice che non si poteva far credito ad un figlio che non fosse ancora entrato in possesso della sua quota ereditaria (§ 16), oppure, nel Codice di Hammurapi si dice che se qualcuno avesse acquistato o preso in deposito qualcosa dal figlio o dallo schiavo di un altro, e non avesse né testimoni né un documento, quest'uomo sarebbe stato considerato un ladro e avrebbe dovuto essere condannato a morte (§ 7). Ovviamente sono solo degli indizi, e non mi sentirei di spingermi oltre nell'ipotizzare similitudini con i *filii familias* romani: è però opportuno segnalare questi aspetti, che possono far capire come la situazione dei figli, col padre ancora vivo e quindi senza avere titolarità su beni patrimoniali, fosse particolare.

Sappiamo, inoltre, che il figlio che avesse percosso il padre (CH § 195), avrebbe subito l'amputazione della mano.

#### 4.2.1 Matrimonio e divorzio

Il matrimonio era solo una delle forme di convivenza tra uomini e donne: era previsto anche il concubinato, e la possibilità di avere mogli di rango diverso. Esso dava luogo alla nascita di figli legittimi, che avrebbero ereditato dal padre alla sua morte. Il matrimonio poteva avvenire anche tra liberi e schiavi, e lo *status* dei figli sarebbe dipeso dal fatto che ad essere schiavo fosse stato il padre o la madre. Nell'ambito dei codici, però, vengono presi in considerazione anche i rapporti con mogli secondarie, soprattutto se avessero generato discendenza. Nell'ambito successorio, e se ne parlerà a tal proposito, vengono presi anche in considerazione i figli generati con una prostituta.

Il matrimonio era preceduto da un fidanzamento, durante il quale lo sposo faceva un regalo al padre della sposa, la *terhatum*, che erroneamente in passato è stata interpretata come «prezzo della sposa», ma che invece va piuttosto inquadrato all'interno del più ampio concetto di scambio dei doni, che tende a mettere sullo stesso piano gruppi familiari estranei tra loro<sup>104</sup>. La *terhatum* non è obbligatoria, ma se c'è, si presume che il fidanzamento inizi dal momento che è stata versata. La fidanzata può continuare a vivere ancora a casa del proprio padre, ma se subisce violenza da terzi, oppure si

<sup>104</sup> WESTBROOK 2003b, 386, ritiene che si tratti di un *unicum*, perché non è assimilabile neppure a un dono, come aveva ipotizzato CUQ 1929, 24-42. Sul valore dello scambio dei doni nel Vicino Oriente antico si veda GLASSNER 1985 e MALUL 1988.

rompe il fidanzamento, scattano una serie di misure volte alla restituzione della *terhatum* e ad altri eventuali risarcimenti.

A sua volta, invece, il padre della sposa o, se fosse venuto a mancare, i suoi fratelli avrebbero dovuto fornire una dote alla sposa, che sarebbe stata presa in gestione dal marito. La dote poteva essere composta da vari tipologie di beni, raramente da immobili, più da schiavi, animali, beni preziosi, utensili, e in caso di scioglimento del matrimonio doveva essere restituita alla donna o a suo padre. Nel caso, infatti, che la sposa fosse morta senza generare figli, il padre della sposa avrebbe avuto diritto a riavere indietro la dote, mentre il marito avrebbe dovuto riavere il 'dono di nozze' (CH § 163). Se il suocero non glielo avesse voluto restituire, egli avrebbe potuto trattenerne l'equivalente, e restituire la dote soltanto parzialmente (CH § 164). Se la donna fosse morta, invece, dopo aver generato dei figli, la dote sarebbe andata a questi ultimi (CH § 162) alla morte del padre. Quest'ultimo caso è confermato dal fatto che, se il padre si fosse risposato e avesse avuto un'altra moglie, che gli avesse, a sua volta, generato figli di secondo letto, la dote della prima moglie sarebbe stata suddivisa soltanto tra i figli generati da lei (cioè i figli di primo letto), mentre la dote della seconda moglie sarebbe stata suddivisa soltanto tra i figli di quest'ultima (CH § 167).

In caso di divorzio, la moglie avrebbe avuto il diritto di riprendersi la dote, ma non ne avrebbe avuto la titolarità piena, perché alla sua morte sarebbe comunque tornata ai suoi figli. Nel caso in cui la vedova non avesse ricevuto doni da parte del marito, e avesse avuto dei figli, avrebbe potuto avere una quota d'eredità come i figli (ai quali, però, avrebbe poi dovuto lasciarla alla sua morte) e avrebbe avuto il diritto di vivere nella casa del marito. Se i figli, però, l'avessero maltrattata, avrebbe avuto il diritto di prendersi la sua quota, lasciare la casa del marito e, volendo, anche di risposarsi. Alla sua morte, però, i suoi beni sarebbero tornati ai suoi figli.

Il divorzio si compiva soltanto da parte del marito, che però aveva qualche limitazione: nel caso in cui la moglie fosse stata malata (CL § 33; CH § 148, 149), egli avrebbe dovuto continuare a mantenerla e a curarla, anche se gli era consentito di prendersi un'altra moglie.

Poteva accadere che il marito, fatto prigioniero in seguito a una spedizione militare, si assentasse per alcuni anni da casa: se la moglie poteva sostentarsi con i suoi beni, avrebbe dovuto aspettarlo, altrimenti sarebbe stata gettata nel fiume (CH § 133), ma se non avesse avuto il necessario da vivere, avrebbe potuto risposarsi (§ 134). Quando poi il primo marito fosse stato liberato, la moglie sarebbe tornata da lui, mentre i figli che aveva generato al secondo marito sarebbero rimasti con il loro padre (§ 135). Se invece un uomo fosse fuggito dalla sua città (senza un motivo legittimo), e

poi fosse tornato, se la moglie si fosse risposata, sarebbe rimasta col secondo marito (§ 136).

In caso di adulterio, la moglie poteva essere punita con la morte: in particolare, nel caso in cui fosse stata colta in flagrante, lei e l'amante sarebbero stati legati insieme e gettati nel fiume (CH § 129), ma se il marito avesse deciso di graziare la moglie, avrebbe dovuto graziare anche l'uomo. Se, invece, un uomo avesse accusato di adulterio la propria moglie, senza coglierla in flagrante, la moglie avrebbe dovuto giurare la sua innocenza davanti al dio, per poter tornare a casa (CH § 131); qualora, infine, fosse stato un terzo ad accusarla, senza la flagranza, la donna accusata si sarebbe dovuta sottoporre all'ordalia del fiume per provare la sua innocenza al marito (CH § 132).

#### 4.2.2 Adozioni

In questo periodo sono attestati parecchi documenti di adozione. Essi in genere possono riguardare sia adulti che bambini. I bambini che vengono adottati possono essere o dei trovatelli, di cui non si conoscono i genitori naturali, oppure possono essere bambini ceduti in adozione dai propri genitori. I documenti di adozione che sono a noi pervenuti riguardano solo quest'ultimo caso. Proprio per la natura della documentazione scritta, la sola di cui possiamo avvalerci, sappiamo che gli antichi usavano redigere dei documenti giuridici soltanto quando era necessario avere una sorta di prova dell'avvenuto negozio in caso di contestazioni: se un bambino fosse rimasto solo per strada, chiunque avrebbe potuto prenderlo e tenerlo presso di sé, senza correre nessun rischio di vedersi contestare la paternità da qualche altro, anche se nel Codice di Hammurapi, però, si dice che in realtà bisognerebbe prima cercare i suoi genitori (§ 186).

Invece sono attestati dei documenti in cui i genitori naturali, o il genitore superstite (spesso la madre) cedevano il proprio figlio ad un altro genitore. In questo caso, il documento, dopo aver nominato l'adottato, i genitori naturali e quelli che si accingono ad adottare il bambino, presenta una serie di clausole che regolamentano i rapporti tra i genitori adottivi e il bambino: quest'ultimo non avrebbe dovuto ricusare i genitori, altrimenti avrebbe perso non solo l'aspettativa ereditaria, ma anche la libertà. Viceversa, i genitori adottivi si impegnavano a cedere l'eredità al figlio adottivo, anche se avessero successivamente avuto altri eredi. Se poi a ricusare il figlio fossero stati i genitori adottivi, questi ultimi sarebbero stati obbligati a lasciare al figlio comunque una quota (spesso quella del primogenito) ereditaria. Sono previste anche clausole di non contestazione da parte dei genitori naturali. Qualche ulteriore informazione proviene dal Codice di Hammurapi, che dedica alcuni paragrafi all'adozione di bambini. In particolare, si poteva adottare un bambino non ancora nato (§ 185); interessante il pa-

ragrafo che prevede l'amputazione della lingua al figlio che avesse rinnegato i genitori adottivi (§ 193).

L'adozione degli adulti, invece, poteva svolgere, in questo periodo, quattro diverse funzioni: procurare una discendenza a chi non ce l'avesse; manomettere uno schiavo; procurare una moglie a qualcuno o alienare beni immobili. Ovviamente la prima funzione era quella più diffusa: i genitori adottivi avrebbero lasciato al figlio la loro eredità, anche se avessero avuto figli naturali. Nel caso di contestazione, avrebbero dovuto comunque lasciare la quota ereditaria al figlio adottivo. Il figlio adottivo, a sua volta, si sarebbe impegnato a provvedere e a mantenere i genitori adottivi per tutta la vita, e qualora avesse ricusato i genitori adottivi, avrebbe dovuto rinunciare alle aspettative ereditarie e avrebbe potuto anche essere ridotto in schiavitù. Se ad essere adottato fosse stato uno schiavo, invece, lo scopo spesso era quello di assicurare al genitore un'assistenza fino alla morte e all'adottato la liberazione alla morte del genitore adottivo. In questo caso, però, le penali in caso di ricusazione dell'adozione sono previste soltanto a carico dello schiavo, che non avrebbe ottenuto la libertà, mentre per i genitori adottivi o non erano previste affatto, oppure erano irrisorie e consistevano in un pagamento. In molti casi, l'adottato, oltre a diventare libero, otteneva anche l'eredità del suo antico padrone. La terza funzione, invece, serviva a fornire alla ragazza una sorta di *terhatum*, allo scopo di assicurare il consenso dei genitori della ragazza in vista di un matrimonio con una terza persona<sup>105</sup>.

Sono attestati, infine, anche dei documenti particolari, in cui i figli adottivi offrivano una sorta di 'prezzo' ai genitori, che poteva essere sotto forma di un vitalizio o di *una tantum*, in cambio di una quota ereditaria ben esplicitata nel documento, in genere consistente in un immobile. La caratteristica peculiare di questi documenti<sup>106</sup> è che le penali sono squilibrate a favore del figlio adottivo: se i genitori avessero dovuto ricusarlo, infatti, avrebbero perso subito l'immobile descritto, mentre se fosse stato il figlio a ricusare il genitore, avrebbe ottenuto in anticipo la sua quota ereditaria. Proprio questo evidente squilibrio nelle penali, che si avvicinano molto allo schema delle cosiddette false adozioni di Nuzi, rendono il negozio molto sospetto: si tratterebbe, cioè, non di un effettivo rapporto adottivo tra l'adottante e l'adottato, ma, piuttosto, di una velata alienazione immobiliare. Lo scopo del negozio, infatti, è la trasmissione della titolarità sull'immobile in cambio di argento o di un vitalizio. Per i documenti nuziani la spiegazione per la diffusione di tale tipologia negoziale<sup>107</sup>, che sostituisce quasi

<sup>105</sup> Cf. WESTBROOK 1988, 38-39.

<sup>106</sup> VS 7 5-6; PBS 8 153; BIN 2 75; BE 6/2 28 lo sono certamente. Ce ne sono poi altri che danno adito a dubbi.

<sup>107</sup> Cf. tra gli altri ZACCAGNINI 1999, 346.

completamente le compravendite immobiliari, è stata vista nell'impossibilità di alienare gli immobili a persone estranee alla famiglia: le false adozioni costituirebbero una sorta di aggiramento dell'ostacolo, creando un vincolo familiare giuridico, che consente la trasmissione del bene. Tale spiegazione, che a mio parere non è del tutto convincente neppure per la documentazione nuziana<sup>108</sup>, non è però soddisfacente per questo periodo, in cui invece sono attestate moltissime alienazioni immobiliari tra estranei. Il motivo per cui si inizia a ricorrere a queste false adozioni, invece, secondo me, è da vedersi nel ricorso agli editti di remissione dei debiti (e all'annullamento di alcune vendite immobiliari) da parte dei sovrani di questo periodo: negli editti, infatti, si annullavano le vendite causate da indebitamento. Gli acquirenti, quindi, onde evitare l'annullamento, preferivano ottenere l'immobile in eredità, facendosi adottare dal venditore, impedendo così qualsiasi ingerenza da parte dei sovrani<sup>109</sup>.

Un certo numero di adozioni, in particolare da Sippar, vede come protagoniste alcune sacerdotesse, le *nadiu*. Si tratta di un tipo particolare di donne che avevano una certa autonomia economica. Esse erano titolari di beni, sia forniti dalla famiglia, sia ottenuti attraverso particolari privilegi, e spesso avevano schiavi e beni immobiliari. Sebbene potessero sposarsi, esse non potevano generare figli, e quindi in determinati casi potevano ricorrere alle adozioni. Si tratta, in linea di massima, di normali adozioni di adulti, con il riconoscimento di erede all'adottata in cambio del sostentamento in vecchiaia della madre adottiva. Tale situazione poteva aversi soltanto nell'ambito dei beni in piena titolarità della *naditum*: se, invece, si fosse trattato di beni dotali, non accompagnati da un documento che dichiarava esplicitamente la destinazione esclusiva alla donna, la *naditum* avrebbe potuto lasciarli in eredità soltanto ai propri fratelli.

#### 4.2.3 *Manomissioni*

La manomissione degli schiavi poteva avvenire sia tramite documenti di adozione, come si è visto in precedenza, sia attraverso documenti in cui il padrone dichiarava di aver liberato il proprio schiavo. Tale liberazione avveniva tramite un rito purificatorio, attraverso il quale lo schiavo veniva 'lavato' e, di conseguenza, dichiarato libero. In genere non erano previste penali per il vecchio padrone che intendesse contestare l'accordo.

#### 4.2.4 *Successioni*

Informazioni sulle successioni ereditarie provengono sia dai documenti in cui gli eredi si dividevano il patrimonio ereditato, sia attraverso disposi-

<sup>108</sup> Cf. SIMONETTI 2006.

<sup>109</sup> Cf. SIMONETTI 2006, 2011 e 2014.

zioni di ultime volontà (in realtà non molto numerose), sia, infine, attraverso alcuni paragrafi presenti all'interno dei vari codici.

In generale, ad ereditare erano i figli maschi. Le donne potevano ereditare solo in mancanza di eredi maschi (CL § 2\*) o se esse erano sacerdotesse di un certo rango. Ereditavano tutti i figli maschi, che potevano dividersi i beni paterni attraverso accordi tra loro, oppure secondo quanto stabilito in vita dal padre. Poteva capitare che il primogenito ottenesse una doppia quota, oppure che potesse scegliere per primo la sua quota ereditaria. I figli ereditavano anche la dote della madre, ma se il padre avesse avuto figli di secondo letto, mentre i beni paterni venivano suddivisi tra tutti i figli, sia di primo che di secondo letto, la dote della madre veniva suddivisa solo tra i figli della donna (CH § 167). Le figlie femmine potevano ereditare in casi molto particolari: se non c'erano figli maschi, l'eredità andava alla figlia femmina che non si fosse ancora sposata. Le *naditu* di Šamaš e qualche altro tipo di sacerdotesse potevano ereditare dal padre, ma alla loro morte i beni immobili ottenuti sarebbero tornati nella disponibilità dei fratelli.

Il padre poteva diseredare il figlio solo in presenza di gravi motivi, considerati comunque tali dai giudici (CH § 168); se il figlio avesse commesso una grave colpa, il padre avrebbe dovuto perdonarlo, ma se fosse stato recidivo, sarebbe stato diseredato (§ 169).

Tra i figli che diremmo naturali, quelli nati da una relazione con una schiava, in presenza di una moglie ufficiale, alla morte del padre avrebbero avuto diritto a divenire liberi, ma non a prender parte all'eredità paterna (CL § 30). Se, invece, i figli fossero nati dal legame con la schiava dopo la morte della moglie, questi avrebbero avuto diritto all'eredità, anche se i diritti di primogenitura spettavano comunque al figlio della moglie ufficiale (CL § 31). Nel caso in cui un uomo non avesse avuto figli legittimi dalla moglie, ma ne avesse avuti da una relazione con una prostituta, se quest'uomo avesse provveduto al mantenimento della prostituta (e quindi avesse riconosciuto la paternità dei figli), avrebbe potuto considerarli suoi eredi, ma la prostituta non sarebbe potuta andare nella casa dell'uomo e dimorare con la moglie (CL § 32).

Le vedove potevano prender parte all'eredità del marito, ma i beni ottenuti, alla loro morte, sarebbero tornati ai figli (CH § 172). Una vedova con figli piccoli (CH § 177), inoltre, avrebbe potuto risposarsi soltanto previa autorizzazione dei giudici, e lei e il nuovo marito avrebbero dovuto redigere un documento in cui si sarebbero impegnati a non vendere il patrimonio del primo marito, che sarebbe poi andato ai suoi figli.

Alla morte della moglie, invece, la dote sarebbe tornata al padre di lei se la donna non avesse generato dei figli (CH § 163-164), mentre sarebbe rimasta in famiglia, e destinata ai figli, se ne avesse avuti (CH § 162).

Le uniche donne che avrebbero potuto destinare i propri beni a persone esterne alla famiglia erano le *naditu* o altre particolari tipologie di sacerdotesse che avessero ottenuto dal padre una dote per mezzo di una tavoletta in cui fosse espressamente dichiarato che era destinata definitivamente a loro: solo in questo caso la donna avrebbe potuto lasciare i suoi beni a qualche persona di sua scelta, altrimenti alla sua morte i beni sarebbero tornati ai fratelli.

#### 4.3 Beni e atti dispositivi

I Babilonesi, almeno da quanto si evince dal Codice di Hammurapi, avevano chiara la distinzione tra beni appartenenti all'amministrazione centrale (palazzi, templi) e quelli appartenenti alle famiglie e ai singoli sudditi: una sorta di distinzione tra proprietà privata e proprietà pubblica, e anche tra proprietà e possesso. Hammurapi (§ 38, 39, 41, 69), infatti, dichiara che gli assegnatari di beni della corona (doni del re) non avendo avuto la piena disponibilità di essi, non avrebbero potuto alienarli, non avrebbero potuto utilizzarli per riscattare se stessi in caso di rapimento o sequestro, e non avrebbero potuto neppure disporre per la successione, a differenza di quanto invece avveniva per i beni ereditati dal padre o acquistati, diremmo noi, in proprietà.

Se questo è vero, inoltre, possiamo anche constatare che essi avessero chiaro anche il concetto di diritti reali parziali. In particolare, possiamo dire che da alcune situazioni ricordate nei codici emerge la possibilità dell'usufrutto e anche delle servitù di passaggio, soprattutto per le acque. Nel primo caso, possiamo considerare il caso delle *naditu*, quando ereditano dal padre alla stregua dei fratelli (§ 180), oppure le vedove che ricevono una quota ereditaria da parte del marito defunto (§ 172): esse potevano godere dei beni ereditati finché vivessero, ma non potevano né alienarli né lasciarli in eredità a chi volessero. Alla loro morte, infatti, sarebbero ritornati rispettivamente ai fratelli o ai figli. Nel caso, inoltre, della vedova con figli piccoli (§ 177), essa avrebbe potuto risposarsi soltanto previa autorizzazione dei giudici, e in questo caso lei e il nuovo marito avrebbe dovuto dichiarare per iscritto di non alienare i beni del marito defunto: questi, infatti, sarebbero stati consegnati ai figli una volta cresciuti.

Riguardo alle servitù, invece, da alcuni documenti di alienazioni immobili si sa che chi acquistava lotti di terreno o comunque di immobili senza accesso diretto sulla strada o sul canale, poteva acquistare anche l'accesso relativo, il che fa pensare all'elaborazione di un concetto simile a quello della servitù di passaggio<sup>110</sup>.

<sup>110</sup> Cf. LAUTNER 1939, 76-95; WESTBROOK 2003b, 394.

Per quanto riguarda le alienazioni immobiliari, bisogna dire che si tratta di una categoria di documenti abbastanza ben nutrito in questo periodo, ed è diffuso in tutta la Babilonia, con un periodo di maggior diffusione durante i regni di Rīm-Sîn di Larsa e di Ḫammurapi di Babilonia.

#### 4.3.1 *Vendite*

Oggetto di vendita potevano essere tanto gli immobili<sup>111</sup>, quanto gli schiavi, gli animali, le prebende templari e anche oggetti di vario genere.

I documenti sono suddivisi in tre parti: nella prima si specifica la compravendita vera e propria (oggetto di vendita con tutti gli elementi per individuarlo; alienante e acquirente, prezzo pagato), poi si inserisce una serie di clausole volte ad impedire la contestazione dell'atto, soprattutto da parte dell'alienante, e infine si nominano i testimoni, eventuali ufficiali presenti al negozio e la data.

Tra le clausole ad effetto obbligatorio inserite all'interno di un giuramento promissorio, vi devono essere quelle di non contestazione: non solo sono presenti sempre, a meno che non ci siano abrasioni sul documento, ma addirittura in molti casi sono ripetute due volte. Oltre ad esse, possono esserci, soprattutto nei documenti provenienti da Larsa, clausole di garanzia contro l'evizione: in questo caso l'alienante si impegna a pagare una sorta di multa qualora un terzo dovesse contestare all'acquirente i diritti appena trasferiti sulla cosa. Inoltre, ma esternamente al giuramento, possono essere presenti delle clausole accessorie, attestate soprattutto nei testi provenienti dal nord (Sippar in particolare), con le quali l'alienante si dichiara pienamente soddisfatto del prezzo ricevuto.

Nel Codice di Ḫammurapi, al paragrafo 278, si dice che se un uomo acquista uno schiavo, che entro un mese dall'acquisto ha un attacco epilettico, egli può restituirlo e riprendersi la somma pagata, mentre nel successivo si dice che se lo schiavo viene rivendicato da terzi, il venditore è tenuto a rispondere.

Spesso gli alienanti sono più persone, mentre l'acquirente è una singola persona: questo fatto ha spinto gli studiosi a pensare che l'alienazione fosse dovuta all'eccessiva frammentazione della proprietà familiare, che non consentiva più al singolo erede di sopravvivere lavorando soltanto la sua quota di terreno. Spesso, in effetti, era uno dei fratelli ad acquistare le quote degli altri.

Le donne potevano essere tanto acquirenti che alienanti. In genere esse compaiono come alienanti insieme al marito o ai figli, ma anche da sole, qualora siano *naditu*, e queste ultime compaiono anche come acquirenti. In

<sup>111</sup> SIMONETTI 2006.

questo caso esse tengono quasi sempre a precisare che l'acquisto è avvenuto *ana šawariša*, cioè per mezzo di argento personale, proprio per evitare che l'acquisto venga poi considerato di famiglia, e quindi escluso dalla piena titolarità della donna.

L'acquisto avveniva al momento del pagamento del prezzo, e la tavoletta veniva scritta contestualmente, alla presenza anche dei testimoni, tra i quali spesso era annoverato lo scriba. La tavoletta, come di norma, veniva inserita all'interno di una 'busta', cioè un involucro d'argilla, in cui lo scriba ripeteva più o meno il contenuto della tavoletta interna, ma in più vi venivano impressi i sigilli delle parti e di qualche testimone. Se le parti, e in particolare la parte cedente, non avessero avuto un sigillo personale (erano realizzati in pietra), avrebbero potuto utilizzare l'unghia, il lembo della veste, oppure usare un sigillo estemporaneo, realizzato in terracotta da uno specialista, il *burgullun*, il quale compariva anche tra i testimoni. La tavoletta, poi, veniva consegnata all'acquirente, che era tenuto a conservarla e ad esibirla in caso di contestazioni. Nel caso in cui l'avesse perduta, poteva richiedere una copia, presentando istanza e portando i testimoni presenti all'atto negoziale. In caso di contestazione, invece, i giudici avrebbero esaminato il contenuto della tavoletta interna, rompendo quella esterna, e sulla base di quanto letto avrebbero confermato o annullato l'atto. In quest'ultimo caso avrebbero spezzato la tavoletta, nel primo, invece, avrebbero rilasciato la tavoletta interna all'acquirente, o ai suoi eredi, insieme con un ulteriore documento, in cui intimavano a chi aveva contestato di non rimettere più in discussione la questione (*tuppi la ragumim*).

#### 4.3.2 Permute

Accanto alle tavolette di alienazione, esistevano anche tavolette di permuta, o scambio, in cui due persone si scambiavano due beni, per lo più della stessa natura, con un'eventuale aggiunta a compensare l'eventuale disparità di valore.

Dato che la terminologia è diversa e che gli scribi erano perfettamente consapevoli del fatto che nelle alienazioni si paga un prezzo (in argento), mentre nelle permute la controprestazione è la cessione di un bene analogo alla merce, è evidente che in questo periodo fosse chiarissima la distinzione tra permuta e compravendita.

Spesso il motivo della permuta riguardava lo scambio di due diversi lotti spartiti tra gli eredi: dato che, una volta stabilite le parti, si procedeva con l'estrazione a sorte, poteva capitare che uno degli eredi preferisse un lotto diverso, magari confinante con un orto che già gli apparteneva. Qualche volta, però, capitava che lo scambio fosse avvenuto in seguito ad una contestazione: se il bene precedentemente venduto fosse stato rivendicato da

un altro avente diritto, il venditore avrebbe potuto risarcire il compratore sostituendo il lotto venduto con un altro equivalente.

Anche questi documenti hanno struttura tripartita e sono redatti in duplice copia.

### 4.3.3 Affitti

Una tipologia molto nutrita è anche quella dei testi di affitto, che, come i documenti di compravendita, possono avere ad oggetto tanto gli immobili quanto strumenti di lavoro, animali, mezzi di trasporto<sup>112</sup>. Questi ultimi in genere comprendevano anche il noleggio del conducente (il nocchiero delle barche, il conducente di carri, ecc.). C'era anche la possibilità di affittare delle prebende religiose: in sostanza il beneficiario appaltava ad altri, in cambio di un corrispettivo, la mansione inclusa nella prebenda, tenendo per sé soltanto il beneficio.

#### 4.3.3.1 Immobili

Per quanto riguarda gli immobili, venivano dati in affitto sia abitazioni, sia campi sia orti. Per questi ultimi due, in genere, la durata del contratto era di un anno, e in linea di massima la mercede veniva pagata al momento del raccolto, ma sono attestati casi in cui poteva essere anticipata in parte o del tutto<sup>113</sup> all'inizio del contratto. Se il conduttore si impegnava ad avviare una coltivazione *ex novo*, la mercede veniva calcolata soltanto a partire dal terzo anno (campi ad arativo) o dal quinto (palmeti), perché i primi anni erano quasi del tutto improduttivi. Quanto all'entità della mercede, essa poteva essere o una somma fissa, oppure una quota parte del raccolto (in genere 2/3 al conduttore e il resto andava al locatore, ma sono anche attestati contratti con la quota a metà), oppure si pagava una quota fissa per unità di superficie, oppure una quota determinata dall'usanza del luogo (in genere con riferimento ai vicini).

Il conduttore doveva conservare l'immobile in buone condizioni, pronto per i lavori agricoli: se il conduttore avesse trascurato i lavori pregiudicando il raccolto, il conduttore avrebbe pagato comunque una somma per compensare la perdita del raccolto (CH § 42-43). Se invece il raccolto fosse andato perduto per lo straripamento dei fiumi, o una tempesta, il danno veniva ripartito in proporzione se la mercede era sulle quote del raccolto (CH § 46), mentre era tutta a danno del conduttore se veniva pagata in anticipo (CH § 45). Per l'affitto di abitazioni, invece, la mercede veniva anticipata per una metà, e il resto veniva pagato a medio termine. Le spese di manutenzione dovevano essere a carico del locatore, a meno che non fossero

<sup>112</sup> POMPONIO 1978.

<sup>113</sup> YOS 13 376; TIM 5 49.

previsti accordi diversi nel contratto. Se poi ci fosse stato un incomodo o un'evizione durante il periodo in cui l'immobile era locato, se la mercede era stata pagata in anticipo, il locatore la perdeva per intero. In ogni caso, sia per le abitazioni che per i terreni agricoli, il conduttore era tenuto a mantenere l'immobile in buono stato.

#### 4.3.3.2 Animali da lavoro

Nel caso di animali, i codici prendono in esame il caso dei buoi: si dice che la mercede variava a seconda della posizione che il bue assumeva all'interno del giogo: maggiore se era dietro, minore se era in testa o in posizione mediana (CL § 1\*; CH § 242-243). Inoltre si prendono in esame casi di danneggiamento dell'animale nel periodo di nolo (CL § 39-42; CH § 246-248): il conduttore avrebbe dovuto ripagare al locatore una parte del valore dell'animale, in proporzione al danno provocato. Nel Codice di Hammurapi c'è la previsione che l'animale preso a nolo, bue o asino, venga divorato da un leone o ucciso per una malattia (§ 244): il danno è del proprietario, mentre se l'animale muore per percosse o incuria (§ 245), il conduttore deve risarcirlo con un altro animale. Infine, se muore per un incidente fortuito (§ 249), egli deve prestare giuramento, e quindi non pagare nulla.

#### 4.3.3.3 Mezzi di trasporto

Ci sono poi affitti di barche e di carri. I carri, in genere, venivano affittati insieme agli animali e al conducente. Per quanto riguarda le prime, potevano essere affittate anche con il nocchiero, per il trasporto lungo il fiume. Nei codici ci sono i tariffari, ma si prendono anche in considerazione i casi di naufragio e di perdita del carico, per i quali, in genere, è responsabile il nocchiero.

#### 4.3.3.4 Persone

Potevano essere presi in affitto sia gli schiavi sia le persone libere. Mentre per i primi non ci sono sostanziali differenze rispetto agli affitti di animali, per le persone libere il rapporto si avvicina sia alla *locatio operis* che alla *locatio operarum*, ovviamente senza voler identificare le varie situazioni con queste due fattispecie. Nell'affitto di persone libere, infatti, si possono distinguere sostanzialmente tra il lavoro di bracciantato, che è limitato nel tempo (per mietere, ad esempio), e quello invece di una prestazione d'opera specifica, come condurre una barca, allattare un bambino, fare un intervento chirurgico.

Accanto al corrispettivo dovuto al locatore, che locava se stesso e la sua capacità lavorativa, vengono prese in considerazione, spesso anche nei codici, le responsabilità per le inadempienze del prestatore d'opera. In particolare, sono noti i passi del Codice di Hammurapi relativi al chirurgo: se

avesse salvato la vita o guarito un occhio di un uomo libero, avrebbe dovuto avere dieci sicli d'argento (§ 215); se avesse salvato la vita di un *muške-num* ne avrebbe avuto solo cinque (§ 216), se di uno schiavo solo due sicli (§ 217). Se però l'uomo fosse morto o avesse perso l'occhio (§ 218), al chirurgo sarebbe stata amputata la mano; se fosse morto lo schiavo di un *muške-num* (§ 219) il chirurgo avrebbe dovuto risarcire il *muške-num* con un altro schiavo, mentre se avesse fatto perdere l'occhio a quello stesso schiavo (§ 220), avrebbe dovuto risarcire il *muške-num* con argento pari alla metà del valore dello schiavo. Seguono poi altre previsioni per altrettante prestazioni d'opera da parte del chirurgo (§ 221-223). Situazioni simili vengono previste per il veterinario, per chi costruisce una casa, una barca, e così via.

#### 4.3.4 Prestiti

In questo periodo i testi di prestito sono numerosi<sup>114</sup>: sono attestati più o meno su tutta la Babilonia e più o meno in maniera abbastanza continua durante i quattro secoli. Nel Codice di Hammurapi, il § 96 afferma che se un creditore avesse prestato una somma senza testimoni e senza un documento, avrebbe perso ogni diritto sulla somma prestata. Questo in qualche modo spiega la funzione del documento scritto, che, come si vedrà in seguito, avrebbe avuto un valore probatorio importante in caso di contestazione, e spiega anche la diffusione di questa tipologia testuale.

Si tratta di documenti molto semplici, in genere strutturati secondo la formula sumerica *šu ba.an.ti* («ha ricevuto»): «il debitore ha ricevuto x quantità di argento/grano/altro dal creditore». Data la diffusione della tipologia contrattuale, però, i documenti sono altamente standardizzati e, a seconda di alcuni termini presenti all'interno del documento, essi possono essere classificati in varie tipologie:

- *hubullum* (*ur<sub>3</sub>.ra*), il tipo standard di prestito ad interesse, che poteva essere sia in argento che in grano.
- *qiptum* (*šu.la*), la cui natura non è molto chiara, perché non prevede esplicitamente interessi, ma in alcuni casi si dice «non è gravato da interessi»: forse gli interessi erano contenuti in un altro documento. Sembra che potesse avere anche una sorta di funzione di deposito.
- *hubattum* (*eš.dé.a*), un prestito senza interesse.
- *ana zarani*, un tipo di prestito attestato solo in questo periodo, che sembra fosse di natura agricola. In genere veniva ripagato al momento del raccolto.
- *našpakūtum*, un prestito di grano, che però è connesso con lo stoccaggio. Non si riesce a capirne bene lo scopo.

<sup>114</sup> Cf. a questo proposito SKAIST 1990.

– *melqētum*: in realtà questo termine è presente soltanto nell'editto di Ammišaduqa, ma non compare nella documentazione privata. Forse è un termine generale, per ricomprendere qualcuna delle altre tipologie.

– *tadmiqtum*, un prestito di tipo commerciale, con il quale il debitore aveva aspettative di arricchimento.

Quando è previsto, l'interesse generalmente è del 20% nei prestiti d'argento e del 33% in quelli di orzo, sia per quanto ricordato nel Codice di Lipit-Ištar, sia nella documentazione della prassi. In alcuni casi non viene esplicitato nel documento, e si dice genericamente *maš.gi.na* (il «giusto interesse»). In qualche documento si parla, per l'argento, di «interesse di Šamaš», che sarebbe al 20%.

I termini della restituzione potevano essere indicati all'interno del documento: ad esempio, «al momento della mietitura» o «al momento della trebbiatura» oppure «alla fine del viaggio commerciale». In alcuni casi si dice «a richiesta del creditore». Se il debito era stato fatto per bisogno, il debitore pagava non appena era in grado di farlo. Nei documenti che prevedevano interesse, però era dichiarato esplicitamente che l'interesse dovesse essere pagato soltanto al momento dell'adempimento, o dopo che fosse scaduto.

Nel Codice di Hammurapi è previsto (§ 48) che se un agricoltore si fosse indebitato e il raccolto fosse andato distrutto per cause di forza maggiore (inondazione, tempesta o siccità), egli avrebbe dovuto ripagare il capitale, ma per quell'anno non avrebbe pagato gli interessi.

In genere il debitore doveva adempiere con lo stesso genere di beni ricevuti. In alcuni casi si può prevedere che un prestito in argento venga restituito in grano, ma deve essere esplicitamente dichiarato. Nel Codice di Ešnunna si dice (§ 20) che un prestito in orzo doveva essere ripagato con l'orzo, anche se nel documento ci fosse scritto che sarebbe stato ripagato in argento. E invece, nel caso in cui il debitore, non potendo restituire la somma avuta in prestito (CH § 66), avesse proposto al creditore di prendere la produzione del suo palmeto dopo che fosse stato impollinato, il creditore non avrebbe dovuto accettare: il raccolto sarebbe andato comunque al proprietario che, dopo aver venduto i datteri, avrebbe ripagato il creditore con i relativi interessi maturati. Secondo il Codice di Hammurapi, invece, se il debitore non fosse stato in grado di adempiere con l'orzo o con l'argento, avrebbe potuto provvedere con altri beni (§ 91). Infine, se il debitore non avesse avuto di che ripagare il debito, avrebbe potuto estinguerlo con altri beni, purché davanti a dei testimoni (§ 97): in questo caso il creditore non avrebbe potuto rifiutarsi di accettarli.

In alcuni casi i debitori erano più d'uno: in quel caso il creditore poteva richiedere l'intera somma a chiunque di essi fosse in grado di adempiere.

Al momento dell'adempimento, il creditore o spezzava la tavoletta, oppure la consegnava al debitore. Poteva anche capitare che il creditore non volesse restituirla, per tenerla nella sua contabilità, ma in quel caso avrebbe dovuto rilasciare una ricevuta al debitore.

Ci sono anche documenti di pegno per garantire al creditore di poter ottenere soddisfazione. In genere si trattava di beni immobili, come nel caso illustrato nel Codice di Hammurapi (§ 49-50): il debitore consegnava un campo al creditore. In questo caso il raccolto sarebbe andato comunque al debitore (proprietario del campo), che poi avrebbe pagato l'ammontare del debito e gli interessi al creditore. Se non avesse avuto un campo, avrebbe dovuto pagare con orzo o sesamo, con l'interesse stabilito dal decreto del re (§ 51), ma in ogni caso, se il terreno fosse stato dato in pegno e chi lo avesse coltivato non avesse ottenuto il raccolto (§ 52), il contratto non sarebbe cambiato, cioè, con ogni probabilità il creditore avrebbe perso la somma.

In alcuni casi, ricordati nei codici, il creditore che non fosse stato soddisfatto interveniva sequestrando direttamente uno schiavo o un animale del debitore (CE § 22 e 23). In casi più gravi anche la moglie o un figlio (CE § 24): così egli sperava di pressare il debitore affinché ripagasse il debito, ma si trattava, tuttavia, di procedure non corrette, e se avessero prodotto conseguenze gravi, il creditore sarebbe stato punito (CH §§ 115, 116 e 118).

Infine, si deve ricordare che periodicamente alcuni tipi di debiti venivano annullati per mezzo degli editti di remissione dei debiti. Dai brani conservati dell'editto di Ammišaduqa, infatti, sappiamo che i prestiti ad interesse erano annullati, mentre quelli relativi a scambi commerciali no.

In alcuni casi era possibile anche fornire un garante, che potesse ripagare il debito in caso di inadempimento del debitore principale.

#### 4.3.5 Società

Anche gli accordi societari sono abbastanza numerosi in questo periodo e sono di diverso tipo. Eccoli:

- Proprietà collettiva. Si aveva quando i coeredi avevano deciso di mantenere l'eredità indivisa. Non è detto che i soci avrebbero dovuto condividere anche altri beni.

- Società commerciale. È un tipo di società attestata in documenti che prevedono un prestito di tipo commerciale. In generale, i soci si facevano dare del denaro in prestito per finanziare un'attività commerciale. Potevano esserci diverse tipologie: il rapporto poteva limitarsi ad una sola operazione commerciale, durare per un certo periodo di tempo o essere finalizzato al finanziamento di un viaggio. Al momento dello scadere del prestito, i soci avrebbero ripagato il creditore e spartito gli utili.

– Affitto di terra in comune. Si tratta di una sorta di società agricola, in cui più persone prendevano in affitto del terreno per lavorarlo. Essi partecipavano alle spese di coltivazione, ma spesso era soltanto uno di essi a prendere in affitto il terreno. Lo scopo era quello di dividere gli utili e le spese.

– Impresa commerciale. Si tratta di un tipo particolare di rapporto commerciale tra un mercante (*tamharum*) e un agente di commercio (*šamallum*). Il Codice di Hammurapi dedica alcuni paragrafi al regolamento dei conti tra le parti. In sostanza, un commerciante affidava un capitale ad un agente di commercio, al fine di ottenere degli utili: al ritorno dal viaggio, l'agente avrebbe dovuto dividere i guadagni con il mercante. Il mancato guadagno, o i comportamenti scorretti tra le parti venivano sanzionati con il pagamento del capitale moltiplicato in vario modo (cf. *infra* 4.3.7).

In generale, però, nel § 99 del Codice di Hammurapi si dice che se un uomo avesse versato dei capitali in una società, sarebbe stato compartecipe degli utili e delle perdite.

Per chiudere una società era sufficiente pronunciare una dichiarazione del tipo «Tu non sei più mio fratello», un po' come accadeva nelle adozioni. Tuttavia per le società commerciali e quelle di natura agricola, la procedura era più complessa: per chiudere bene tutti i conti bisognava effettuare una procedura detta *tazkitum*. Si trattava di una sorta di processo: i soci dovevano pagare i creditori, regolare i conti, dividendo gli utili e le spese. Poi dovevano prestare un giuramento dichiarativo davanti a un emblema divino dicendo che i loro conti erano giusti e promettere che non avrebbero fatto contestazioni.

#### 4.3.6 Deposito

Nel Codice di Hammurapi sono dedicati a questo istituto alcuni paragrafi. In uno (§ 122) si dice che se qualcuno voleva dare in deposito oro, argento o altri beni mobili doveva redigere un documento davanti a testimoni: se, invece, avesse dato dei beni in deposito senza testimoni né contratto e il depositario avesse negato di aver ricevuto quei beni, non avrebbe potuto esserci un processo (§ 123). Se i beni dati in deposito fossero stati consegnati davanti a testimoni (§ 124), i quali avessero confermato il fatto, mentre il depositario lo avesse negato, avrebbe dovuto restituire il doppio del valore al deponente.

Molto interessante è il paragrafo 7 del Codice di Hammurapi in cui si dice che se un uomo avesse acquistato o accettato in deposito, dal figlio o dallo schiavo di un altro, oro, argento, uno schiavo, una schiava, un bue, una pecora, un asino o qualunque altra cosa senza testimoni e senza redigere un contratto, quest'uomo sarebbe un ladro e sarebbe stato condannato a morte.

Sembrerebbe, dunque, che il deposito necessiti della redazione di una tavoletta, ma invece non ci sono pervenuti contratti di deposito.

Sempre dal Codice di Hammurapi, si prende in considerazione anche la responsabilità del depositario (§ 125): se attraverso un'apertura fossero stati sottratti i beni dati in deposito, unitamente a quelli del depositario, quest'ultimo avrebbe dovuto restituire il valore per intero al deponente, e poi avrebbe dovuto ricercare il ladro e recuperare la refurtiva. Se invece (§ 120) qualcuno avesse depositato un certo quantitativo di orzo in un magazzino, e fosse venuto a mancare un po', sia nell'eventualità che il depositario l'avesse effettivamente sottratto, sia che avesse negato di averlo fatto, se il deponente avesse dimostrato davanti alla divinità di averlo depositato, il depositario avrebbe dovuto restituirgli il doppio. Nel paragrafo 37 del Codice di Ešnunna, invece, si prevede che se i beni dati in deposito fossero andati perduti durante un crollo, insieme a quelli del depositario, se il depositario giurasse di non aver fatto una truffa, non avrebbe dovuto nulla al deponente.

#### 4.3.7 *Rapporti tra mercanti e agenti di commercio*

Sono attestate varie tipologie di rapporto tra mercanti e agenti di commercio. Uno è il caso, ad esempio, di una sorta di mandato, in base al quale qualcuno consegnava dei beni a qualcun altro che si impegnava a consegnarli ad un terzo. Nei documenti vengono previste delle sanzioni in caso di ritardo nell'esecuzione dell'incarico. Nel Codice di Hammurapi (§ 112) si prevede la sanzione del 'mandatario' che si fosse appropriato dei beni, nella misura di cinque volte il valore del bene.

Ma vi sono anche casi in cui il commerciante affida dell'argento ad un agente di commercio che dovrebbe farlo fruttare: se tutto fosse andato bene, l'agente avrebbe dovuto prender nota dei frutti realizzati, dedurre le sue giornate lavorative e consegnare il capitale e i guadagni al commerciante (§ 100, 104, 105), ma se l'agente non avesse ricavato utili, avrebbe dovuto consegnare al mercante il doppio di quanto ricevuto (§ 101). Se invece la somma consegnata (§ 102) fosse affidata con un altro fine (non si sa se per custodia, e quindi senza pensare a degli utili), e l'agente avesse delle perdite, avrebbe dovuto risarcire solo il *simplum*. Sono poi previste una serie di frodi, da parte di entrambi, con una serie di penali, che arrivano al rimborso del triplo o del sestuplo.

#### 4.4 *Responsabilità e tutela dei diritti*

Il sistema giudiziario in questo periodo era piuttosto complesso. Innanzitutto il re svolgeva la funzione di giudice supremo, cui i cittadini potevano appellarsi per ottenere un'attenzione particolare. Esistevano, poi, dei

giudici reali, che sembrano essere i più importanti dopo il re, e certamente più autorevoli rispetto ai giudici locali, che risiedevano in ciascuna città provinciale. Nelle province c'erano infatti delle corti locali, formate da collegi di giudici, che avevano anche funzioni di carattere amministrativo. Poteva accadere, però, che, in caso di lagnanze da parte dei sudditi, il sovrano incaricasse i governatori di verificare l'operato dei giudici locali e di provvedere a correggere eventuali errori o abusi.

I giudici erano dei professionisti, e per questo, in un celebre articolo del Codice di Hammurapi (§ 5), si prevede il caso del giudice che avesse mutato la sua sentenza: non solo avrebbe dovuto risarcire la parte lesa di dodici volte il valore della sentenza, ma sarebbe stato anche radiato a vita dall'ufficio di giudice.

In ambito periferico, nelle zone rurali più lontane dai centri cittadini, esistevano anche le comunità di villaggio, dove l'assemblea degli anziani provvedeva a giudicare casi relativi a questioni locali.

In generale, il processo iniziava con l'attore che andava a chiedere ai giudici di dargli udienza, spiegando quale fosse il suo problema. In genere il giudice a cui si era rivolto riuniva il collegio dei giudici e convocava anche l'altra parte. A quel punto le parti spiegavano i loro punti di vista e si procedeva alla valutazione delle prove, che erano di vario tipo: testimoniali, documentali, giurate e ordaliche. Dopo l'accertamento delle prove, i giudici emettevano un verdetto, in base al quale imponevano alla parte perdente di non rimettere più in discussione quanto stabilito (*tuppi la ragamim*).

Le prove avevano una gerarchia: innanzitutto bisognava affidarsi ai testimoni, i quali in qualche caso dovevano parlare sotto giuramento. Se non era possibile ricorrere ai testimoni, erano accettate prove documentali, come tavolette comprovanti vendite, adozioni, manomissioni, ecc. Nel caso mancassero sia i testimoni, sia i documenti scritti, bisognava ricorrere al giuramento di una delle parti. Se l'intimato si sottraeva al giuramento, perdeva la causa, altrimenti la vinceva. In alcuni casi, però, era previsto il ricorso a prove ordaliche: in questo caso, l'accusato doveva difendersi gettandosi nel fiume. Se non fosse affogato avrebbe vinto la causa, altrimenti sarebbe stato riconosciuto colpevole, con eventuali conseguenze sul suo patrimonio. In alcuni casi, però, l'ordalia veniva fatta eseguire da altre persone, per lo più servi delle parti.

In una sequenza di paragrafi del Codice di Hammurapi, molto interessante (§ 9-13), il sovrano babilonese spiega come devono essere considerate le prove nel caso in cui una persona, che asseriva di aver subito un furto, avesse ritrovato la refurtiva presso un'altra persona, che a sua volta dichiarava di averla acquistata da un terzo.

#### 4.5 *Crimini e repressione*

In questo periodo sono attestati molti tipi di reato, che vanno dall'omicidio alla rapina, allo stupro, alle lesioni personali, al danneggiamento, all'adulterio, ecc. La ricca casistica offerta dai tre codici ci permette di osservare molte fattispecie particolari, che in altri periodi non sono invece documentate.

##### 4.5.1 *Omicidio*

L'omicidio era punito con la morte. Nel caso, però, che la morte fosse sopravvenuta in seguito ad una colluttazione, l'assassino sarebbe stato condannato a pagare una somma d'argento ai parenti della vittima (CH § 207, 208). Nel caso in cui una donna avesse ucciso il marito per poter sposare un altro uomo (CH § 153), sarebbe stata impalata.

Per il procurato aborto si prevedeva il pagamento di una multa (variabile a seconda dello *status* della donna), ma se la donna fosse morta per le conseguenze del pestaggio, l'offensore sarebbe stato messo a morte, qualora la donna fosse stata una libera (§ 212). Nel caso si trattasse della figlia di un *muškenum*, invece, l'offensore avrebbe pagato trenta sicli d'argento (§ 213).

Anche la morte di un uomo causata da un animale, se avvenuta sulla pubblica via, non comportava la pena di morte, ma il pagamento di una multa, variabile a seconda delle circostanze (CH § 250, 251, 252).

Se invece un uomo fosse morto per il crollo di una costruzione mal eseguita, sarebbe stata applicata la pena di morte nella forma del taglione (nei confronti del costruttore, se fosse morto il proprietario dell'immobile crollato; il figlio del costruttore, se fosse morto il figlio del proprietario dell'immobile crollato) (CH § 229-230).

##### 4.5.2 *Lesioni personali*

Le lesioni personali sono un capitolo importante dei comportamenti sanzionati dalle leggi paleo-babilonesi. Mentre nel Codice di Lipit-Ištar essi sono puniti con delle multe, più o meno pesanti a seconda della gravità della lesione, nel Codice di Hammurapi sono puniti per lo più col taglione (§ 196-202). Questo fatto, che di per sé è alquanto strano, perché il primo codice precede il secondo, e dato che, secondo le più diffuse opinioni sull'evoluzione del sistema penale, si pensa che si sia passati dal taglione al risarcimento economico, in realtà andrebbe inquadrato nel suo contesto. Come si è già ampiamente detto in precedenza, infatti, il periodo di cui ci stiamo occupando non solo si estende per quattro secoli, ma è anche molto frammentario dal punto di vista geografico ed etnico. La cronologia qui c'entra poco: Lipit-Ištar è un sovrano del sud, che si sente erede diretto della

Terza Dinastia di Ur, e infatti compone il suo codice in sumerico. Probabilmente si rifà ad una tradizione diversa, che aveva già trovato nel risarcimento la giusta risposta all'istanza di giustizia di chi avesse perso un occhio o un dente in una rissa (come avviene già nel Codice di Ur-Namma). Hammurapi, invece, proviene da una regione più settentrionale, più marcatamente amorrea, che probabilmente su questa materia recepisce istanze diverse, non ancora giunte alla pacificazione tramite un risarcimento economico. Non mi sembra corretto, cioè, pensare ad un'involuzione, ma piuttosto ad un diverso grado di maturazione su una materia che, forse, nella compagine culturale dell'area centrale della Mesopotamia, era percepita diversamente rispetto ad altre aree del paese.

#### 4.5.3 *Adulterio e altri illeciti sessuali*

L'adulterio è uno dei principali illeciti commessi dalle donne. Se una donna era colta in flagrante adulterio dal marito (CH § 129), i due colpevoli dovevano essere legati insieme e gettati nel fiume. Se il marito avesse voluto risparmiarla, avrebbe dovuto risparmiare anche l'uomo. Se ad accusarla fosse stato il marito, ma senza flagranza, la donna avrebbe dovuto giurare davanti al dio per tornare dal marito (§ 131).

Esistono, però, anche casi di violenza sulle donne: nel Codice di Hammurapi (§ 130), se un uomo avesse violentato una sposa vergine, che fosse ancora in casa del padre, sarebbe stato messo a morte.

Una trattazione a parte deve essere fatta per l'incesto. Sempre il Codice di Hammurapi ci presenta una sequenza di casi: un uomo con la figlia (§ 154) sarebbe stato esiliato; un uomo con la nuora (§ 155) sarebbe stato legato e gettato nel fiume; un uomo con la sposa del figlio prima della consumazione del matrimonio (§ 156) avrebbe dovuto darle ½ mina d'argento e restituirle tutta la dote lasciando che la ragazza sposasse chi avesse voluto. Ma se invece fosse stato il figlio a commettere incesto con la madre (§ 157), ambedue sarebbero stati gettati in un rogo.

#### 4.5.4 *Furto*

Il concetto di furto (*šarqum*) non comprende soltanto la sottrazione di una cosa altrui, ma anche il trattenere per sé una cosa affidata dal proprietario per custodirla, oppure l'acquisto di una cosa rubata.

In genere, nei codici il furto viene punito con la morte del ladro, ma nella documentazione di prassi sembrerebbe che per lo più il ladro dovesse ripagare l'offensore con una somma equivalente ad un multiplo del valore della cosa rubata. Qualche volta il ladro, o un membro della sua famiglia diventava schiavo della vittima, come se fosse diventato schiavo per debiti.

Il furto di cose appartenenti al tempio aveva un'aggravante, e spesso si comminava la morte del ladro e del ricettatore (CH § 6). Se si rubava qual-

cosa che non fosse sacro (CH § 8), il ladro sarebbe stato condannato a ripagare il valore dell'oggetto rubato moltiplicato per trenta volte.

Nel Codice di Hammurapi sono previste molte fattispecie di furto. In alcuni casi si prevede la restituzione di dieci volte il valore del bene rubato (§§ 8, 265), talvolta di cinque volte (§ 112); il doppio, invece, è la penale di chi (§ 254), ricevendo l'orzo per coltivare un campo o foraggiare degli animali a lui affidati, avesse fatto indebolire gli animali: (§ 253) qualora invece avesse fatto morire l'animale gli sarebbe stata amputata la mano.

Il furto di schiavi era più o meno punito come il furto di ogni altro bene mobile. In genere si prevede il pagamento del doppio (cioè due schiavi al posto di uno). Chi aiutava uno schiavo a fuggire era punito con la morte (CH § 15, 16, 19). Anche chi tagliava il ciuffo ad uno schiavo era punito: col taglio della mano, se consapevole che la cosa avvenisse all'insaputa del proprietario (§ 226), mentre nel caso che una persona avesse indotto il barbiere a tagliare il ciuffo dello schiavo di un altro, l'uomo sarebbe stato condannato a morte, mentre il barbiere avrebbe dovuto giurare di non esserne stato messo al corrente, per non essere condannato. Nel Codice di Lipit-Ištar, invece, si dice che se qualcuno (§ 17) avesse dato ospitalità a uno schiavo fuggitivo per più di un mese e ci fossero le prove, quest'uomo avrebbe dovuto risarcire il proprietario con un altro schiavo (*simplum*), e se (§ 18) non avesse potuto, avrebbe dovuto pagare venticinque sicli d'argento.

Nel Codice di Lipit-Ištar (§ 14) si prevede che il furto in un frutteto, anche se in flagrante, sarebbe stato punito con il pagamento di almeno dieci volte il valore delle cose rubate. Nel Codice di Ešnunna, invece, si dice che (§ 12) se durante la pausa dal lavoro, un uomo fosse stato sorpreso tra le messi di un *muškenum*, avrebbe dovuto pagare dieci sicli d'argento. Se invece fosse stato sorpreso di notte, sarebbe stato condannato a morte. Lo stesso sarebbe avvenuto se l'uomo fosse penetrato nella casa di un *muške-num*.

Nel Codice di Hammurapi si dice (§ 21) che se un uomo avesse scassinato una casa, sarebbe stato messo a morte e appeso davanti al foro fatto nella casa. Se ci fosse stato un incendio in una casa e un uomo accorso per spegnerlo avesse rubato i beni del proprietario della casa, quell'uomo sarebbe stato gettato nel fuoco (§ 25). Se invece (CH § A della lacuna; CL § 16) fosse avvenuto un furto in una casa perché i ladri fossero passati attraverso la proprietà incustodita di un vicino, che era stato avvisato della cosa, sarebbe stato il vicino a dover risarcire il derubato (in *simplum*).

#### 4.5.5 Rapina

In caso di rapina, era prevista la pena di morte nel Codice di Hammurapi (§ 22), ma se il rapinatore fuggiva, la vittima doveva giurare davanti

alla divinità l'entità della perdita subita e (§ 23) gli abitanti del distretto e il governatore della zona in cui fosse avvenuta la rapina avrebbero dovuto risarcire la vittima (in *simplum*). Se il rapinato moriva, gli abitanti e il governatore dovevano consegnare una mina d'argento alla sua famiglia (§ 24).

#### 4.5.6 *Rapimento*

Il rapimento del figlio di un uomo (libero) veniva punito con la morte (CH § 14).

#### 4.5.7 *Danneggiamento*

Nei codici sono previsti vari tipi di danneggiamento: da un lato quelli ad animali o a schiavi, che in genere venivano risarciti con delle quote fisse in argento, considerate proporzionali al danno subito dal proprietario, e dall'altro i danni provocati da un vicino al terreno di un altro, che venivano risarciti in base al valore del mancato raccolto, in genere calcolato sulla redditività degli altri campi vicini.

In particolare, venivano prese in esame alcune fattispecie, quali il procurato aborto ad una schiava altrui, in seguito a delle percosse; l'accecaamento, l'azzoppamento, il taglio della coda o di una delle corna di un bue; l'allagamento del campo del vicino nel tempo sbagliato, il taglio di un albero nel campo del vicino; un pastore che fa pascolare un gregge in un campo all'insaputa del proprietario, ecc.

#### 4.5.8 *Falsificazioni di documenti*

Nel Codice di Hammurapi si prendono in considerazione casi di falsificazione di documenti: il primo preso in esame è quello del giudice che avesse modificato una sentenza (*rectius* che avesse già apposto il sigillo su una sentenza successivamente modificata con dolo): non solo viene radiato dal collegio dei giudici, ma deve risarcire il danneggiato pagando dodici volte il valore della causa falsificata (§ 5). C'è poi il caso del creditore che, riscrivendo un nuovo documento non deduceva dal capitale la somma che gli fosse stata restituita, o pretendeva nuovi interessi: avrebbe dovuto restituire il doppio della somma pretesa (§ 94). Ma anche nell'editto di Ammišaduqa si parla di falsificazioni di documenti.

#### 4.5.9 *False accuse e false testimonianze*

Anche sulle false accuse e le false testimonianze ci sono molte informazioni che vengono per lo più dai codici.

Le false accuse, equiparate anche alle accuse senza prove, sono degli illeciti molto seri in questo periodo, e hanno delle sanzioni molto pesanti: il primo paragrafo del Codice di Hammurapi prevede la pena di morte per chi avesse accusato di omicidio un'altra persona, senza provarlo. Più com-

plesso l'accertamento dell'accusa di stregoneria gettata su un altro: in questo caso, l'accusato avrebbe dovuto sottoporsi all'ordalia del fiume. Se l'accusato fosse morto, l'accusatore avrebbe ottenuto il suo patrimonio, ma se invece l'accusato fosse sopravvissuto, sarebbe stato quest'ultimo a prendere il patrimonio dell'accusatore, che sarebbe stato messo a morte a sua volta. In caso di falsa accusa di furto gettata sul proprio distretto, se gli abitanti del distretto giuravano che non fosse stato rubato nulla, l'accusatore avrebbe dovuto pagare il doppio al distretto.

Ma si potevano gettare anche false accuse sulle donne: se si trattava di sacerdotesse di un certo rango, l'accusatore (§ 127) sarebbe stato bastonato davanti ai giudici e gli si dovevano radere i capelli per mezza testa. Se si accusava una donna sposata, la donna avrebbe dovuto sottoporsi all'ordalia del fiume, per dimostrare la sua innocenza (§ 132).

Dal Codice di Hammurapi sappiamo che il falso testimone veniva punito subendo la pena prevista nella causa in cui aveva testimoniato il falso: se l'accusato avesse rischiato la pena di morte, sarebbe stato messo a morte (§ 3), se avesse rischiato di pagare argento o orzo (§ 4), avrebbe dovuto pagare lui stesso la stessa somma.

## 5. DIRITTO MEDIO-BABILONESE O CASSITA

Il periodo medio-babilonese si divide in sostanza in tre grandi sottoperiodi: il primo è quello cassita, che va dalla caduta della prima dinastia di Babilonia (1595 a.C.) fino al 1155 a.C. Da quel momento presero il controllo della Babilonia altre dinastie, la più importante delle quali fu quella della II Dinastia di Isin (1154-1026 a.C.), a sua volta soppiantata da altre dinastie minori. A partire dal X secolo a.C., però, la Babilonia finì sotto il controllo assiro, governata da membri della famiglia reale se non addirittura dai sovrani stessi (ad esempio Tiglat-pileser III, che prese il nome di Pulu).

La dinastia cassita, che fu la più importante dal punto di vista politico, si sostituì a quella precedente, adottandone lingua, scrittura e cultura. Le condizioni sociali ed economiche, però, erano profondamente mutate: ci fu una grave crisi demografica, che causò lo spopolamento del Paese. Le vecchie città assunsero più che altro un ruolo culturale e religioso, nel sud collassò il sistema di canalizzazioni, che provocò l'impaludamento di molte aree agricole. I sovrani suddivisero il Paese in province, non sempre coincidenti con le vecchie città. L'economia che non era direttamente controllata dai templi e dall'amministrazione centrale era gestita privatamente da notabili, che avevano ricevuto dei latifondi come benefici regi. La classe media venne meno e in generale si ridusse molto il tenore di vita della gran